

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANDRO TRENTO

Seduta del 13/10/2020

FATTO

Parte ricorrente, anche attraverso la documentazione acclusa al ricorso, riferisce:

- di essere titolare di cinque buoni fruttiferi, uno del valore di lire 50.000 sottoscritti in data 20.01.92 e quattro del valore di lire 100.000 sottoscritti in data 20.01.92, 26.11.92 (2) e 20.02.96, emessi su moduli cartacei della serie "O" corretta in "P" e quindi in "Q/P" recanti, sul retro, due stampigliature (l'una relativa alla serie "P", l'altra alla serie "Q") a modifica delle condizioni originariamente stampate, *"rendendo di fatto impossibile capire chiaramente quali fossero i tassi applicati"*, che, in ogni caso, venivano rettificati esclusivamente con riferimento agli anni dal 1° al 20°;
- di essere altresì titolare di quattro buoni fruttiferi, due del valore di lire 50.000 sottoscritti in data 20.09.96 e due del valore di lire 250.000 sottoscritti in data 22.10.96, emessi su moduli cartacei della serie "Q" corretta in "R" e recanti, sul retro, una stampigliatura che modificava i soli rendimenti dei primi venti anni, lasciando inalterato il regime dei frutti dell'ultimo decennio indicato dalla stampa originale;
- di essersi visto riconoscere, in relazione ai suddetti buoni, un importo inferiore a quello atteso, in quanto l'intermediario ha calcolato, per il 5° scaglione di detenzione

del titolo (dal 21° al 30° anno), i rendimenti secondo le percentuali previste per la serie indicata dal timbro successivamente apposto;

- di aver presentato reclamo per ottenere il pagamento dei maggiori interessi non riconosciuti, in conformità a quanto riportato sulla stampa originaria del titolo.

L'intermediario non ha inoltrato le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

I BF oggetto della controversia sono complessivamente nove.

A) Cinque BF sono i seguenti:

- n. 000.011, emesso in data 20.09.1996, per 50.000 lire
- n. 000.012, emesso in data 20.09.1996, per 50.000 lire
- n. 000.088, emesso in data 22.10.1996, per 250.000 lire
- n. 000.089, emesso in data 22.10.1996, per 250.000 lire
- n. 000.100, emesso in data 20.02.1996, per 100.000 lire

B) Altri quattro BF, emessi con clausola *p.f.r.* cointestati con altro soggetto avente lo stesso cognome e nato nel 1986, sono i seguenti:

- n. 000.018, emesso in data 20.01.1992, per 50.000 lire
- n. 000.072, emesso in data 26.11.1992, per 100.000 lire
- n. 000.071, emesso in data 26.11.1992, per 100.000 lire
- n. 000.064, emesso in data 20.01.1992, per 100.000 lire

BF A)

In relazione ai primi cinque BF si può osservare che:

- a) si tratta di buoni appartenenti alla serie «R/Q», eccetto l'ultimo, della serie «Q/P- P»;
- b) dallo *«Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi ...ordinari»* emerge che i buoni appartenenti alle serie suddette hanno durata trentennale;
- c) i buoni oggetto della controversia (A) sono stati sottoscritti tra il febbraio e l'ottobre 1996, pertanto non sono ancora scaduti.

Il ricorrente non precisa di aver provveduto alla riscossione di detti titoli, salvo affermare, in relazione ai soli buoni fruttiferi serie «R/Q» n. ***011, n.***012, n.***088, n.***089, che *«in sede di rimborso invece i rendimenti sono stati calcolati secondo le percentuali previste per la serie del timbro fino al 30° anno»*(cfr. reclamo).

Non è stata versata in atti documentazione attestante l'avvenuta riscossione, né questa risulta dalle copie dei buoni depositate.

Per completezza si fa presente che le copie del retro dei buoni fruttiferi risultano prodotte prive della loro parte inferiore, in cui gli uffici sono soliti apporre il timbro di rimborso.

In relazione ai buoni fruttiferi (A) non scaduti e non riscossi si richiama l'orientamento condiviso dei Collegi ABF:

“Il ricorso avente ad oggetto BFP non scaduti è inammissibile, (...omissis...), se i buoni non sono stati riscossi, poiché non sussiste un interesse concreto e attuale alla relativa liquidazione. Il ricorso deve quindi essere considerato ammissibile se il cliente abbia ottenuto la liquidazione dei BFP prima della loro scadenza e si sia rivolto all’Arbitro per ottenere l’integrazione della somma corrisposta ovvero se dimostri di avere rifiutato la liquidazione offerta”.

Con riferimento ai cinque buoni serie n. 000.011, (20.09.1996); n. 000.012, (20.09.1996); n. 000.088, (22.10.1996); n. 000.089, (22.10.1996); n. 000.100, (20.02.1996) la richiesta di parte ricorrente pertanto assume natura di consulenzialità e non può essere accolta (cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 25832/2019).

BF B)

Con riferimento ai quattro BF emessi nel 1992 si può osservare che:

- a) sono stati emessi su modulo cartaceo O; sul fronte è stata prima sbarrata la serie «O» e quindi stampigliata la serie «P»; con un secondo timbro, la serie di appartenenza è stata modificata in «Q/P»; sul retro, la tabella riportava i rendimenti attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci, secondo i tassi previsti in origine per la serie «O»; sulla predetta tabella dei rendimenti sono stati apposti due timbri, uno, recante i nuovi tassi di rendimento, solo per i primi 20 anni, relativi alla serie P (timbro «P/O») ed un secondo timbro, che riportava i rendimenti, egualmente solo per i primi 20 anni, relativi alla serie Q (timbro «Q/P»).

Oggetto della presente controversia sono pertanto quattro buoni postali trentennali emessi dall’intermediario tutti dopo l’entrata in vigore del DM 13 giugno 1986, in relazione ai quali il ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo dello stesso.

Secondo le più recenti posizioni condivise dai Collegi, in caso di buoni emessi dopo il DM 13 giugno 1986, istitutivo della serie Q, su modulistica della serie O con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie P), si applicano comunque le condizioni della serie Q, salvo quanto deciso dal Collegio di Coordinamento con riferimento all’ultimo decennio di rendimento dei buoni e sul regime fiscale.

Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell’8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

- “A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.*
- B) L’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l’ammontare dei rendimenti dovuti al*

sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.

In motivazione si legge:

*“Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).
(...)”*

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.

Con riferimento ai Buoni n. 000.018, emesso in data 20.01.1992; n. 000.072, emesso in data 26.11.1992; n. 000.071, emesso in data 26.11.1992; n. 000.064, emesso in data 20.01.1992 va accolta la richiesta del ricorrente di applicare per l'ultimo decennio le condizioni della serie Q.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI